

FOCUS SULLE PRINCIPALI

“Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”

D.L. 17 marzo 2020 n. 18 “Cura Italia”

(G.U. 17/3/2020 N. 70)

(A cura, per la Commissione Contenzioso con la Pubblica Amministrazione, del Cons. Alessia Alesii, Coordinatrice)

Titolo I - *“Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale”* (Artt. 1 – 18)

Titolo II - *“Misure a sostegno del lavoro”* (Artt. 19 – 48)

Titolo III - *“Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario”* (Artt. 49 – 59)

Titolo IV - *“Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese”* (Artt. 60 – 71)

Titolo V - *“Ulteriori disposizioni”* (Artt. 72 – 127)

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Titolo I

“Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale”

(Artt. 1 – 18)

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Art. I – co. I

**(Finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore
del personale dipendente del S.S.N.)**

Incremento fondi contrattuali per l'anno 2020



**Per incrementare le risorse destinate a remunerare le
prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario
dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale
direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza
epidemiologica**

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Art. 1 – co. 3

(Finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore
del personale dipendente del S.S.N.)

Stanziati, per il 2020, €100 milioni

(ripartiti tra le Regioni)



per il reclutamento di **specializzandi** e il richiamo
di **medici in pensione**, come già previsto dal D.L. 9
marzo 2020 n. 14.

S.S.N. - Art. 3 – co. I

(Potenziamento delle reti di assistenza territoriale)

Le Regioni e le aziende sanitarie potranno stipulare contratti ex art. 8 quinquies D. Lgs. 502/92 (**accordo con le strutture private accreditate**) per l'**acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie**, in deroga al limite di spesa, nel caso in cui:



dal piano, adottato in attuazione della circolare del Ministero della salute prot. GAB 2627 in data 1° marzo 2020, al fine di **incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive**, isolati e allestiti con la dotazione necessaria per il supporto ventilatorio e in conformità alle indicazioni fornite dal Ministro della salute con circolare prot. GAB 2619 in data 29 febbraio 2020, emerga l'impossibilità di perseguire gli obiettivi di potenziamento dell'assistenza indicati dalla menzionata circolare del 1° marzo 2020 nelle strutture pubbliche e nelle strutture private accreditate (incremento del 50% posti letto in terapia intensiva e del 100% in pneumologia), mediante le prestazioni acquistate con i contratti in essere alla data del presente decreto.

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Art. 3 – co. 2 e 3 e segg.

(Potenziamento delle reti di assistenza territoriale)

Qualora non si riesca a raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1



le Regioni e aziende sanitarie sono autorizzate a stipulare contratti, in deroga all'art. 8 quinquies, anche con **strutture private non accreditate, purchè autorizzate**. Le strutture private, accreditate e non, su richiesta delle Regioni o delle aziende sanitarie, dovranno **mettere a disposizione il personale sanitario in servizio nonché i locali e le apparecchiature**. Questi contratti saranno efficaci fino al termine dello stato di emergenza. L'attività sarà indennizzata ai sensi dell'art. 6,co. 4 **(indennità di perquisizione)**

Art. 4

(Disciplina delle aree sanitarie temporanee)

Le Regioni potranno attivare, **anche in deroga** ai requisiti autorizzativi e di accreditamento,



aree sanitarie anche temporanee sia all'interno che all'esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per la gestione dell'emergenza Covid-19, fino al termine dello stato di emergenza. I requisiti di accreditamento non si applicheranno alle strutture di ricovero e cura per la durata dello stato di emergenza. **Le opere edilizie** strettamente necessarie a rendere le strutture idonee all'accoglienza e alla assistenza possono essere eseguite **in deroga** alle disposizioni.

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Art. 6

(Requisizioni in uso o in proprietà)

Il Capo del Dipartimento della protezione civile può disporre la **requisizione in uso o in proprietà, da ogni soggetto pubblico o privato, di presidi sanitari e medico-chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare la predetta emergenza sanitaria.**



Prevista indennità di requisizione (Art. 6, co. 4)

SANITA' **Art. 7**

(Arruolamento temporaneo di medici e infermieri militari)



Previsto l'arruolamento eccezionale, a domanda, di militari dell'Esercito italiano in servizio temporaneo

Art. 9

(Potenziamento delle strutture della Sanità militare)

Potenziamento dei servizi sanitari militari

SANITA' **Art. 10**

(Potenziamento risorse umane dell'INAIL)



Possibilità di acquisire contingente di medici e infermieri anche con incarichi di lavoro autonomo

Art. 9

(Disposizioni urgenti per l'Istituto Superiore di Sanità)



Possibilità di assunzioni a tempo determinato di medici e ricercatori

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Art. 12

(Misure straordinarie per la permanenza in servizio del personale sanitario)

Possibilità di **trattenere in servizio**, fino al perdurare dello stato di emergenza e verificata l'impossibilità di procedere al reclutamento di personale:

- **Dirigenti medici e sanitari.**
- **Personale del ruolo sanitario del comparto sanità.**
- **Operatori socio-sanitari.**

Anche IN DEROGA ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza.

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Art. 13

(Deroga delle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie)

Per la durata dell'emergenza epidemiologica è consentito **l'esercizio temporaneo in deroga delle qualifiche professionali sanitarie** ai professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all'estero secondo le specifiche direttive dell'Unione europea.

LAVORO

Titolo II

“Misure a sostegno del lavoro”

(Artt. 19 – 48)

Capo I *“Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale” (Artt. 19-22)*

Capo II *“Norme speciali in materia di riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori” (Art. 23 -48)*

LAVORO - Art. 19

(Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario)

I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica COVID 19, possono presentare domanda di **concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario** con la relativa causale per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per massimo nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020

LAVORO

Art. 20

(Trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario)



Possibilità di accedere al trattamento di cui all'art. 19 anche per le Aziende che **già** hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario

LAVORO - Art. 21

(Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso)



Possibilità di presentare domanda di concessione dell'assegno ordinario ai sensi dell' art. 19

Art. 22

(Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga)

LAVORO

Art. 23

(Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata, i lavoratori autonomi)



Diritto per i genitori lavoratori dipendenti di fruire:

-per i figli di età non superiore a 12 anni, di uno specifico **congedo** con riconoscimento di un'indennità proporzionata alla retribuzione o, in alternativa, di un **bonus**

-per i figli tra 12 e 16 anni di congedo secondo le modalità ivi stabilite

Previso bonus anche per i lavoratori autonomi non iscritti all'INPS

LAVORO

Art. 24

**(Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33,
legge 5 febbraio 1992, n. 104)**

**Incremento di ulteriori complessive 12 giornate ai
giorni di permesso retribuito di cui alla Legge n.
104/1992 (diritti delle persone con handicap)
usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020**

Personale sanitario: applicazione di tale estensione compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del S.S.N. impegnati nell'emergenza COVID-19 e del comparto sanità.

LAVORO

Art. 25

(Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per l'emergenza COVID-19)

A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche di ogni ordine e grado, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico o privato accreditato hanno diritto, per i figli di età non superiore ai 12 anni, a fruire di un **congedo da lavoro indennizzato o del bonus e per i figli tra 12 e 16 anni secondo quanto stabilito da Art. 23.**

L'erogazione dell'indennità, nonché l'indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell'amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.

LAVORO

Art. 27

(Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa)

Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva al 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro, erogata dall'INPS previa domanda.

LAVORO

Art. 34 – Proroga termini INPS - INAIL

A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi a prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'INPS e dell'INAIL è sospeso di diritto.

Art. 37 – Sospensione termini lavoratori domestici

Sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai **datori di lavoro domestico** in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. I pagamenti sospesi sono effettuati entro il 10 giugno 2020.

LAVORO E PROFESSIONI

Art. 44 – Reddito di ultima istanza per lavoratori e professionisti

Previste misure di sostegno per i lavoratori dipendenti e autonomi e per i libero professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria

LAVORO

Art. 46 – Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti

Precluso l'avvio delle procedure ex artt. 4, 5 e 24 L. 23 luglio 1991 n. 223 per 60 giorni e sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020

Sino a scadenza del suddetto termine il datore di lavoro non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo, indipendentemente dal numero dei dipendenti

LIQUIDITA' E SISTEMA BANCARIO

Titolo III

“Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario”

(Artt. 49 - 59)

LIQUIDITA' E SISTEMA BANCARIO

Art. 49

(Fondo centrale di garanzia PMI)

Art. 54

(Attuazione del fondo di solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini”)

Ammissione ai benefici del Fondo ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino un calo del proprio fatturato, in un trimestre successivo al 20 febbraio 2020 ovvero nel minor tempo intercorrente tra la domanda e detta data, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019. Non è richiesta presentazione ISEE.

Art. 55

(Misure di sostegno finanziario alle imprese)

LIQUIDITA' E SISTEMA BANCARIO

Art. 56

(Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole medie imprese colpite dall'epidemia COVID-19)

Misure di sostegno finanziario in caso di esposizioni debitorie e di carenza di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia.

Art. 57

(Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia)

FAMIGLIE E IMPRESE

Titolo IV

“Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese”

(Artt. 60 – 71)

FAMIGLIE E IMPRESE

Art. 60

Rimessione in termini per i versamenti

I versamenti nei confronti delle P.A., inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020

FAMIGLIE E IMPRESE

Art. 62 – 1° co.

(Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi)

Sospeso il termine per gli adempimenti tributari - diversi dai versamenti, dalle ritenute alla fonte e dalle trattenute addizionale regionale e comunale - con scadenza tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.


Gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza sanzioni

FAMIGLIE E IMPRESE

Art. 62 – co. 2 e segg.

(Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi)

Sospensione versamenti




Per i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione

FAMIGLIE E IMPRESE

Art. 63

(Premio ai lavoratori dipendenti)

Premio ai lavoratori dipendenti



Per i titolari di reddito da lavoro dipendente dell'anno precedente non superiore ad € 40.000,00

FAMIGLIE E IMPRESE

Art. 64

(Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro)

Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto per il periodo d'imposta 2020, un **credito d'imposta** nella misura del 50 % delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di € 20.000,00.

Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020

FAMIGLIE E IMPRESE

Art. 66

(Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza da COVID 19)

Prevista la **detrazione d'imposta lorda**:

per le **erogazioni liberali in denaro e in natura** finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica



effettuate da persone fisiche e da enti non commerciali



in favore di Stato, Regioni, Enti locali territoriali, Enti o Istituzioni pubbliche, Fondazioni e Associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro

FAMIGLIE E IMPRESE

Art. 67

(Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori)

Sospesi i termini dall'8 marzo al 31 maggio 2020

(per le attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso nonché di risposta alle istanze di interpello, di risposta alle istanze formulate ex art. 492 bis cpc , ecc., non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza)

Art. 68 – co. I

(Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione)

Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122.

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Titolo V

“Ulteriori disposizioni”

(Artt. 72 - 127)

Capo I (Ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del Civ-19)

ORGANI COLLEGIALI LAVORO AGILE

Art. 73

(Semplificazione in materia di organi collegiali)

Consentito lo svolgimento delle **sedute in video-conferenza** purchè garantita certezza dell'identificazione dei partecipanti e sicurezza delle comunicazioni

Art. 75

(Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l'accesso di cittadini e imprese)

GIUSTIZIA

Art.83

(Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare)

Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020

le **udienze** dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono **rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020**.

Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali.

Ove **il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione**, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

Quando il termine è computato **a ritroso** e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

Fanno eccezione alla sospensione i procedimenti urgenti elencati (si rimanda ai documenti della competente Commissione Consiliare COA Roma nella pagina dedicata)

GIUSTIZIA

Art. 83 – co. 20

(Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare)

Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020

sono altresì sospesi i termini per lo svolgimento dei **procedimenti di mediazione** ex D. Lgs. 4/3/2010 n. 28 e dei procedimenti di **negoziazione assistita** ex D.L. 12/9/2014 nonché di **tutti i procedimenti di composizione stragiudiziale** promossi entro il 9/3/2020 e che costituiscono **condizione di procedibilità della domanda giudiziale**

(si rimanda ai documenti della competente Commissione Consiliare COA Roma nella pagina dedicata)

GIUSTIZIA

Art. 84 – co. 1 e 2

(Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa)

Dal 8 marzo 2020 e fino al 15 aprile 2020 tutti i termini relativi al processo amministrativo sono **sospesi**, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 54, commi 2 e 3, del codice del processo amministrativo (sospensione feriale).

Le udienze pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti presso gli uffici della giustizia amministrativa, fissate in tale periodo temporale, sono rinviate d'ufficio a data successiva. I procedimenti cautelari, promossi o pendenti nel medesimo lasso di tempo, sono decisi con decreto monocratico dal presidente o dal magistrato da lui delegato, con il rito di cui all'articolo 56 del codice del processo amministrativo, e la relativa trattazione collegiale è fissata a una data immediatamente successiva al 15 aprile 2020.

(si rimanda ai documenti della competente Commissione Consiliare COA Roma nella pagina dedicata)

GIUSTIZIA

Art. 84 – co. 1 e 2

(Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa)

In deroga a quanto previsto dal comma 1, dal 6 aprile al 15 aprile 2020 le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, se ne fanno congiuntamente richiesta tutte le parti costituite. Nei procedimenti cautelari in cui sia stato emanato decreto monocratico di accoglimento, totale o parziale, della domanda cautelare la trattazione collegiale in camera di consiglio è fissata, ove possibile, nelle forme e nei termini di cui all'articolo 56, comma 4, del codice del processo amministrativo, a partire dal 6 aprile 2020 e il collegio definisce la fase cautelare secondo quanto previsto dal presente comma, salvo che entro il termine di cui al precedente periodo una delle parti su cui incide la misura cautelare depositi un'istanza di rinvio. In tal caso la trattazione collegiale è rinviata a data immediatamente successiva al 15 aprile 2020

(si rimanda ai documenti della competente Commissione Consiliare COA Roma nella pagina dedicata)

GIUSTIZIA

Art. 85

In materia di giustizia contabile

Richiamo espresso alle disposizioni di cui agli artt. 83, 84 in quanto applicabili.

Sarà possibile procedere al rinvio d'ufficio delle udienze e adunanze a data successiva al 30 giugno 2020 salvo in caso di grave pregiudizio a causa del rinvio

Nel caso di rinvio, con riferimento a tutte le attività giurisdizionali, inquirenti, consultive e di controllo i termini in corso alla data dell'8 marzo 2020 e che scadono entro il 30 giugno 2020 sono sospesi e riprendono a decorrere dal 1° luglio 2020

A decorrere dall'8 marzo 2020 si intendono sospesi anche i termini connessi alle attività istruttorie preprocessuali, alle prescrizioni in corso ed alle attività istruttorie e di verifica relative al controllo

LAVORO AGILE

Art. 87 – CO. 1-3

(Misure straordinarie in materia di **LAVORO AGILE** e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali)

Fino alla fine dell'emergenza Coronavirus, ovvero fino a data antecedente stabilita con DPCM:

- il **lavoro agile** cui si può far ricorso in modo semplificato e persino con strumenti del dipendente, è la **modalità ordinaria** di lavoro nella PA
- qualora non sia possibile** ricorrere al lavoro agile, si utilizzeranno ferie pregresse, congedi, banca ore, rotazione e altri istituti analoghi nel rispetto del CCNL;
- esperite tali possibilità le PP.AA. possono **motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio**. Il periodo di esenzione costituisce servizio prestato a tutti gli effetti (non viene riconosciuta l'indennità sostitutiva di mensa ed il periodo non è computabile nel limite ex art. 37, 3° c. DPR 3/57)

CONCORSI PUBBLICI

Art. 87 – co. 5

(Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali)

Le procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego sono sospese per 60 giorni dall'entrata in vigore del Decreto.

- **Ad esclusione** dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata solo su basi curriculari ovvero in modalità telematica.
- **Resta ferma** la conclusione delle procedure per le quali sia stata già ultimata la valutazione dei candidati nonché la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi anche dirigenziali che si instaurano e svolgono in via telematica e che si possano concludere secondo le modalità lavorative di cui ai commi precedenti.

CONTRATTI PUBBLICI

Art. 91

(Disposizioni in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici)

Il rispetto delle misure di contenimento può escludere, nei singoli casi, la responsabilità del debitore di cui all'art. 1218 c.c., nonché l'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi inadempimenti.

Anticipazione del prezzo in favore dell'appaltatore di cui all'art. 35, c. 18, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza ai sensi dell'art.32, co. 8 Cod.



Assicurare immediata liquidità alle imprese anche nel caso di consegna anticipata per velocizzare l'inizio della prestazione appaltata.

CIRCOLAZIONE VEICOLI

Art. 92 – co. 4

(Disposizioni in

**materia di trasporto stradale e trasporto di pubblico di
persone)**

**Autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei
veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di
visita e prova di cui**

**agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 ovvero alle attività di revisione di cui all'articolo 80
del medesimo decreto legislativo.**

UNIVERSITA'

Art. 101

(Misure urgenti per la continuità dell'attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica)

L'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2018/2019 è **prorogata al 15 giugno 2020, in deroga alle disposizioni di regolamento degli Atenei.**


Conseguentemente è prorogato ogni altro termine connesso con scadenze didattiche e amministrative funzionali allo svolgimento dell'esame di laurea.

ABILITAZIONE PROFESSIONE MEDICA

Art. 102

(Abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie)

Abolizione esame di stato



Abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo al conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia.

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 103

(Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza)

Ai fini del computo dei termini relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020, o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.

Tale disposizione si applica anche ai procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Tutti gli atti amministrativi in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.

VALIDITA' DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO

Art. 104

(Proroga della validità dei documenti di riconoscimento)

La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata al 31 agosto 2020.

La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

TERMINI AMMINISTRATIVO-CONTABILI

Art. 107

(Differimento dei termini amministrativo-contabili)

- **Bilancio di previsione:** Proroga del termine ordinariamente fissato al 30 aprile 2020 (deliberazione di bilancio al 31 maggio 2020)
- **Rendiconto:** Proroga dei termini di legge per l'approvazione del rendiconto 2019.
- **DUP:** Il termine per la deliberazione del Documento unico di programmazione, di cui all'articolo 170, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 30 settembre 2020.

SERVIZIO POSTALE

Art. 108

(Misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale)

- Gli operatori procedono alla consegna di **raccomandate, assicurate, pacchi nonché al servizio di notificazione a mezzo posta** mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, **senza raccoglierne la firma con successiva immissione dell'invio nella cassetta** . La firma è apposta dall'operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito.

MAGISTRATI ONORARI

Art. 119

(Misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio)

- Contributo economico di €600,00 per un massimo di tre mesi ad eccezione dei magistrati onorari dipendenti pubblici o privati anche se in quiescenza e non è cumulabile con altri contributi o indennità erogati a norma del decreto

SETTORE ASSICURATIVO ED ENERGETICO

Art. 125 – co. 1 e 2

(Proroga dei termini nel settore assicurativo e per opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile dei piccoli comuni)

Per l'anno 2020, i termini previsti dall'articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, **sono prorogati di sei mesi.**

Fino al 31 luglio 2020, il termine di cui all'articolo 170-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, entro cui l'impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza, è **prorogato di ulteriori quindici giorni.**

Fino al 31 luglio 2020, i termini (ex art. 148, co, 1 e 2 D.Lgs. 209/05) per la formulazione dell'offerta o della motivata contestazione sono **prorogati di ulteriori 60 giorni**

Art. 127

(Entrata in vigore)

Il Decreto entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione su G.U. avvenuta il 17 marzo 2020